



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

DECRETO SINDACALE

N. 24 DEL 09 SET. 2021

OGGETTO: Autorizzazione all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento "Incontriamoci a Santa Flavia" - Associazione Eventi e Cultura di Bagheria.

IL SINDACO

che attesta l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente atto

Atteso che la dott.ssa Rosalia Scannavino in qualità di presidente dell'Associazione Culturale "Eventi e Cultura" con sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 9 a Bagheria (PA), ha rivolto istanza a questa Amministrazione pervenuta a mezzo mail prot.gen. n. 15152 del 31 agosto u.s., al fine di ottenere il patrocinio gratuito dell'amministrazione comunale per lo svolgimento dell'evento dal titolo "Incontriamoci a Santa Flavia", da svolgersi a Villa Filangeri in data domenica 19 settembre p.v. ,

Evidenziato che tale iniziativa non possa che incontrare il favore dell'Amministrazione Comunale in quanto lo scopo è quello di creare dei momenti di aggregazione sociale organizzando momenti di svago e di intrattenimento;

Considerato che l'organizzatore ha garantito che durante lo svolgimento dell'evento verranno rispettate tutte le vigenti normative per il contenimento del contagio da COVID-19;

Visto l'art.6 comma 9 della legge 122/2010, a mente del quale a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche Amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

Dato atto altresì, però, che in ordine al succitato divieto è da registrarsi, da parte della stessa magistratura contabile, una progressiva restrizione del concetto di sponsorizzazione al vero e proprio contratto atipico consistente in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale " abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico, dal quale va distinto nettamente l'accordo di patrocinio stante che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli s'impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass.Civ.,Sez.III,21 maggio 1998,n.5086);

Considerato in altri termini, che il contratto di sponsorizzazione è, cioè, caratterizzato da un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, mentre nel patrocinio manca proprio tale rapporto sinallagmatico: l'Ente eroga un contributo (in danaro o in natura, mettendo ad esempio, gratuitamente a disposizione immobili) per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del comune;

Ritenuto che, come si diceva, i pronunciamenti della magistratura contabile non fanno rientrare nel divieto di cui all'art.6 comma 9 della legge 122/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del comune (si vedano in questo senso le delibere della sezione Lombardia n.122 del 10/03/2011 e della sezione Emilia Romagna n.23 del 17/06/2011 della Corte dei Conti);

Riconosciuta dunque la conformità all'attuale quadro normativo della concessione del gratuito patrocinio all'evento che si svolgerà durante l'intera giornata di domenica 19 settembre p.v.;

Atteso l'interesse, anche pubblico, allo svolgimento di questo genere di manifestazioni e ritenuto dunque di poter aderire alla richiesta formulata concedendo l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento negli spazi di Villa Filangeri;

Acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;

Acquisito il parere favorevole del Capo UTC;

per tutto quanto sopra

DECRETA

Di concedere, per le ragioni meglio espresse in premessa, all'Associazione "Eventi e Cultura" con sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 9 a Bagheria (PA), l'autorizzazione ad organizzare e realizzare l'evento "*Incontriamoci a Santa Flavia*", previsto per l'intera giornata di domenica 19 settembre p.v., compreso l'utilizzo degli spazi di Villa Filangeri;

Di disporre a carico degli istanti tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e di responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi, inerenti lo svolgimento dell'evento;

Di dare atto che la manifestazione sarà a carattere totalmente gratuito;

Di dare esplicitamente atto che gli organizzatori sono responsabili del ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione e dell'applicazione delle vigenti misure di contenimento da contagio per COVID-19;

Di dare atto che il Comune di Santa Flavia non assumerà alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose.



IL SINDACO

Salvatore Sanfilippo